A) STATUTO

Art. 1. – E' costituita l''associazione "**Gruppo Folkloristico Città di Agerola**" con sede legale in Agerola (NA), alla Via Croce, n°4 . E' un'Associazione di fatto, apartitica ed apolitica, non ha scopo di lucro, ha carattere esclusivamente amatoriale e non professionale, la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica del suo Statuto, che rappresenta insieme alle norme dettate in materia lo strumento di regolamentazione dell'Associazione.

Art. 2. – L'Associazione "Gruppo Folkloristico città di Agerola" è un'associazione di volontariato che persegue i seguenti scopi:

-propagandare e diffondere le nostre tradizioni popolari attraverso il folklore Napoletano ed Agerolese, attraverso la pratica in forma collettiva della musica;

-proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali comuni, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile dei propri soci e del contesto socio-culturale in cui si agisce, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

-cementare i vincoli di fratellanza tra i gruppi folkloristici che orbitano nel nostro territorio, e fuori dal nostro territorio;

-progettare, programmare e realizzare iniziative e manifestazioni ricreative a carattere folkloristico che abbiano l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare a fini di solidarietà, ed al mantenimento della struttura associativa;

-promuovere, coordinare e realizzare attività di utilità sociale e di solidarietà a favore di terzi bisognosi;

-valorizzare e sviluppare l'aggregazione giovanile come forma specifica di crescita culturale e sociale, e come prevenzione di fenomeni di emarginazione e di disagio;

-formazione e gestione di un circolo per i propri soci;

-per queste attività l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari, anche collaborazioni con altre Associazioni o enti pubblici e privati, e potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali necessarie alla realizzazione degli scopi sociali;

- l'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa od affine agli scopi sociali (esibizioni folkoristiche, conferenze, dibattiti, proiezioni di films e documenti, concerti, corsi di musica, realizzazioni artigianali di strumenti, incisioni su supporti audio-video, etc.).

Art. 3. - - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi pubblici o privati;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate;
- quote associative degli associati.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'associazione ha dunque l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 4. - Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed al trattamento per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 5. - I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria ed esclusivamente gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto, purchè in regola con il pagamento della quota sociale annuale da regolarizzare entro il 31 Marzo di ciascun anno. L'associazione può in caso di particolare necessità, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6. - Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7. - Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, e rivalutabili solo in misura egualitaria.
La qualità di associato cessa esclusivamente per:

a) recesso o morte del socio;

b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;

c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo, nel caso il

socio non ottemperi al presente statuto, la sua condotta in pubblico sia fortemente lesiva dell'immagine dell'Associazione, o nel caso arrechi danni materiali e morali all'Associazione stessa.

Art. 8. - Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.
Il recesso ha effetto immediato dal giorno del ricevimento della comunicazione da parte dell'organo direttivo.
Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 9. - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo per l'esercizio successivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di novembre.
Il bilancio consuntivo per l'esercizio passato deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art.10. - Gli organi dell'associazione sono:
- **L'Assemblea dei soci;**
- **Il Consiglio direttivo;**
- **Il Presidente;**
- **Il Collegio dei revisori dei conti.**

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 11. - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.
Essa è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo come previsto dall'art. 9, ed ogni volta sia ritenuta necessaria o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L'assemblea è straordinaria quando viene convocata per la modifica dello statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione.
Essa delibera in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei soci e col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e col voto favorevole della maggioranza di essi.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
Agenzia Entrate
11/09/2012 17:30:06
IDENTIFICATIVO
01111524406636

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea, e personalmente ad ogni socio con ogni mezzo ritenuto valido ai fini della sua conoscenza.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio. Inoltre ogni socio non può essere eletto nel Consiglio Direttivo e contemporaneamente nel Collegio dei Revisori, ma dovrà rinunciare ad uno dei due ruoli.

Art. 12. - L'assemblea ordinaria:
a) elegge il Consiglio Direttivo (con la votazione di sette preferenze tra i soci maggiorenni);
b) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti (con la votazione di tre preferenze tra i soci maggiorenni);
c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
e) approva annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
g) approva il programma annuale dell'associazione;

Art. 13. - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo coadiuvato dal Segretario per la redazione del verbale assembleare; in mancanza dal Vice-Presidente e, in mancanza di entrambi, l'Assemblea elegge il Presidente.
Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.
Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.

Art. 14. - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da sette membri, e dura in carica 3(tre) anni.
La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:
1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. promuove e coordina iniziative idonee al conseguimento dei fini sociali e allo sviluppo dell'Associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
4. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
5. ammette i nuovi soci;
6. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo a maggioranza assoluta), il Vice

Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Consigliere, due Costumiste (eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).
Qualora la maggioranza del Consiglio Direttivo si dimetta simultaneamente, l'Assemblea entro trenta giorni deve eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.
In caso di vacanza di una delle figure del Direttivo, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti dall'Assemblea.

Art. 15. - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria. Rappresenta l'associazione di fronte alle Autorità e, con la sottoscrizione di impegni o richieste verso terzi, enti locali pubblici e privati è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, ed in sua assenza tali poteri spettano al Vice-presidente.
Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci. Dispone dei fondi sociali, può aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali e dare ulteriori disposizioni nell'interesse generale dell'Associazione.
In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio Direttivo deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 16. - **Il Segretario** redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle Assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Il **Tesoriere** tiene la contabilità e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo ed in collaborazione con il Presidente.
Il **Costumista** è l'unico responsabile di tutti i materiali e di tutti i costumi, sia maschili che femminili; né organizza la distribuzione ed è il responsabile del controllo della loro eventuale restituzione.

Art. 17. - La gestione dell'Associazione è controllata da un **Collegio dei Revisori,** costituito da tre componenti, eletti dall'Assemblea tra persone idonee allo scopo e funzionanti a norma di legge.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, controfirmeranno i bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Art. 18.- Questo statuto è modificabile con la convocazione di un'assemblea straordinaria, e secondo le validità dettate per tali tipologie di assemblee indicate nell'art.11. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 19. - L'Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati, per offrire ai propri Associati proficue opportunità e facilitazioni.

Art. 20. – L'associazione può essere sciolta con delibera dei soci in assemblea straordinaria.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Eventuali terzi creditori possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti del Presidente e del Consiglio Direttivo, nonché su coloro che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
E' fatto obbligo all'Associazione in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, di devoluzione di eventuali residui attivi, a fini di utilità sociale.

Art. 21. – Si sottolinea che detto Statuto è stato redatto in osservanza anche della Legge 7 dicembre 383/2000 e 266/91, quindi conforme per un suo successivo eventuale riconoscimento.

Art. 22. - Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Agerola, 16/09/2012

Il Presidente

Luigi Naclerio

Il Segretario

Claudio Acampora

I Soci

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale II di Napoli
Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia
Atto registrato al n. 1671
In data - 3 OTT. 2012
Totale versato 131,12
Il Direttore Territoriale

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale II di Napoli
Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia
Via [illegible] 18/30 - 80053 Castellammare di Stabia

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Ciro Gomma

Firma su delega del Direttore Provinciale Emilio Vesterella
(Disposizione di servizio n 1/2011)

Manlio ZARRELLA
Assistente Tributario